



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **135** Reg. Deliberazioni

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021: APPROVAZIONE RIDUZIONI COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **15:00**
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
SCARAMELLINI Marco	Sindaco	Presente
GRILLO DELLA BERTA Lorenzo	Vice Sindaco	Presente
DELL'ERBA Barbara Paola	Assessore Anziano	Presente
FRATTA Marcella	Assessore	Presente
MAZZA Carlo	Assessore	Assente
MASSERA Andrea	Assessore	Assente
MUNARINI Ivan	Assessore	Presente
CANOVI Francesca	Assessore	Presente
DIASIO Michele	Assessore	Presente
ROSSATTI Lorena	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Livio Tirone.

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in videoconferenza, ad eccezione della partecipazione in presenza fisica del Sindaco, degli Assessori Grillo Della Berta, Dell'Erba, Fratta, Canovi e Diasio, con l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 54 in data 11 marzo 2020 e dei D.P.C.M. in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che l'art. 1, comma 738, Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto la soppressione della IUC di cui al capoverso precedente, con l'eccezione delle disposizioni relative alla TARI, prevedendo contestualmente ad introdurre, nella finanza comunale, dal 01/01/2020, una nuova IMU;

Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 169, Legge 27.12.2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Letto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti locali in materia di entrate per cui *“I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*;

Puntualizzato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario degli Enti Locali per il triennio 2021/2023 è stato da ultimo fissato al 31/05/2021, giusto enunciato normativo dell'art. 3, comma 1, Decreto Legge 30.04.2021, n. 56 (c.d. decreto proroghe);

Appurato il disposto normativo dell'art. 30, comma 5, Decreto Legge 22.03.2021, n. 41 (c.d. decreto sostegno uno), come risultante nel testo derivante dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 per cui *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al*

bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022”;

Considerato che l'art. 2, comma 4, Decreto Legge 30.06.2021, n. 99 ha modificato l'enunciato normativo dell'art. 30, comma 5 sopra menzionato, statuendo che *“All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione”;*

Dato atto che il Consiglio Comunale, con delibera numero 44 del 25.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe Tari per il corrente anno 2021, prevedendo, per quanto concerne le tempistiche di pagamento in carico ai contribuenti le due scadenze del 30.09.2021 per il versamento della rata di acconto o unica soluzione e del 16.12.2021 per il versamento della rata di saldo;

Richiamata la citata delibera consiliare numero 44 per quanto concerne la tematica delle riduzioni/agevolazioni Tari anno 2021 dovute alla pandemia da Coronavirus in favore delle utenze non domestiche che sono state interessate anche nel corrente anno da provvedimenti di chiusura e/o restrizioni di attività dettati dalle competenti Pubbliche Amministrazioni per il contenimento del contagio e in favore delle utenze domestiche, per cui si statuisce che è opportuno rinviare la disciplina di dettaglio relativa a una successiva delibera giunta, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Precisato che *in subiecta materia* occorre tener conto dell'enunciato normativo dell'art. 6 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 (decreto sostegno bis), in tema di agevolazioni Tari per cui:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che*

l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Rilevato, inoltre, che, il rendiconto della gestione esercizio 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30 aprile 2021 ha determinato il risultato di amministrazione, nel quale fra le somme vincolate derivanti da trasferimenti è indicato l'importo di euro 99.145,47 derivante da trasferimenti statali a favore dei comuni danneggiati dalla emergenza sanitaria da utilizzare per agevolazioni tributarie Tari alle famiglie e agli esercizi commerciali;

Considerato il permanere dello stato di emergenza in cui versa il paese a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus che finisce comunque per impattare, anche indirettamente, sulle attività dei soggetti coinvolti, soprattutto per la presenza di un quadro normativo non adeguatamente stabile e soggetto a continua ed incessante evoluzione (a supporto, si cita la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale numero 103 del 30 aprile 2021, la quale ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Verificato con il Servizio Tributi e Attività Produttive che tenuto conto dei provvedimenti impartiti dalle competenti Autorità per contrastare il diffondersi del contagio da inizio anno 2021 si ritiene equo, ragionevole ed opportuno applicare per la Tari anno 2021 le riduzioni/agevolazioni secondo il prospetto che segue:

- 1) Riduzioni per **utenze non domestiche** – come da **allegato A**
- 2) Riduzioni per **utenze domestiche** – come di seguito specificato:
 - a) Riduzione quota variabile **euro 3/annui** per ogni componente per nuclei familiari da **1 a 3 componenti**;
 - b) Riduzione quota variabile **euro 5/annui** per ogni componente per nuclei familiari da **4 componenti in su**;
 - c) Nessuna riduzione per utenze con u.i. site in zone con servizio stagionale e residenti all'estero in quanto già oggetto di riduzione;

Acquisiti i pareri espressi di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente delibera ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera giunta;
- 2) di determinare per l'anno 2021 le riduzioni/agevolazioni Tari dovute alla pandemia da Coronavirus sia per le utenze non domestiche sia per le utenze domestiche secondo il seguente schema:
 - 1) Riduzioni per **utenze non domestiche** – come da **allegato A**
 - 2) Riduzioni per **utenze domestiche** – come di seguito specificato:
 - a) Riduzione quota variabile **euro 3/annui** per ogni componente per nuclei familiari da **1 a 3 componenti**;
 - b) Riduzione quota variabile **euro 5/annui** per ogni componente per nuclei familiari da **4 componenti in su**;
 - c) Nessuna riduzione per utenze con u.i. site in zone con servizio stagionale e residenti all'estero in quanto già oggetto di riduzione;
- 3) di inviare copia del presente atto deliberativo alla società San Marco Spa cui è affidata in concessione la gestione dello sportello utenze della Tari fino al 31/12/2022, giusta determina dirigenziale 66 del 31.12.2020 rg 1459/2020;
- 4) di dare mandato al Servizio Tributi e Attività Produttive di porre in essere gli adempimenti discendenti dall'adozione del presente atto deliberativo.

Successivamente la Giunta comunale, considerata l'urgenza di procedere celermente all'emissione della bollettazione Tari per l'anno 2021, con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

SCARAMELLINI Marco

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

SUPPLENTE

Livio Tirone

firmato digitalmente

ALLEGATO A RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIA	RIDUZIONE 2020	RIDUZIONE 2021
201 - ASSOCIAZIONI	TUTTO AL 25%	TUTTO AL 50%
202 - CINEMA TEATRI	TUTTO AL 50%	TUTTO ALL'80%
203 - AUTORIMESSE	NESSUNA RIDUZIONE	
204 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	NESSUNA RIDUZIONE	
204 - PALESTRE	RIDUZIONE AL 50%	PALESTRE 80%
206 - AUTOSALONI	NESSUNA RIDUZIONE	RIDUZ 8,33%
207 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE	TUTTA AL 25%	TUTTA ALL'80%
208 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE ALLOGGI DEL PERSONALE ECC	APPLICATO IL 25% SOLO A B&B E ALBERGHI	SOLO ALBERGHI E B&B 80%
209 - CARCERI, CASE DI CURA, COLLEGI	RIDUZIONE DEL 50% SOLO AI COLLEGI	SOLO COLLEGI 50%
210 - OSPEDALI	NESSUNA RIDUZIONE	
211 - UFFICI E AGENZIE	NESSUNA RIDUZIONE	AG. VIAGGIO 50%
212 - BANCHE E STUDI	NESSUNA RIDUZIONE	
213 - BENI DUREVOLI COMPUTER, LIBRERIE, CARTOLERIE, OTTICA	NESSUNA RIDUZIONE	RIDUZ. 8,33%
213 - BENI DUREVOLI VERNICI, BICICLETTE ABBIG. SPORTIVO, INTIMO	RIDUZIONE DEL 25%	RID 20%
213 - BENI DUREVOLI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, OROLOGI ECC...	RIDUZIONE DEL 33%	RID 20%
214 - EDILCOLA, FARMACIA	NESSUNA RIDUZIONE	
215 - LAVANDERIE	NESSUNA RIDUZIONE	
215 - NEGOZIO DI TESSUTI, ANTIQUARIATO	RIDUZIONE DEL 25%	RID 20%
216 - BANCHI DI MERCATO		
217 - PARRUCCHIERE	RIDUZIONE DEL 25%	RIDUZIONE DEL 20%
217 - ESTETISTA, TATUATORE	RIDUZIONE DEL 33%	RID. 20%
218 - ATTIVITA' ARTIGIANALI FABBRO ECC	NESSUNA RIDUZIONE	
219 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE	NESSUNA RIDUZIONE	
220 - ATTIVITA' INDUSTRIALI	NESSUNA RIDUZIONE	
221 - ATTIVITA' ARTIGIANALI PROD BENI	NESSUNA RIDUZIONE	
222 - RISTORANTI PIZZERIE	TUTTO AL 33%	RIDUZ. 33%
223 - MENSE (MENSA POVERI E DUSSMAN)	TUTTO AL 25%	RIDUZ. 33%
224 - BAR, CAFFE', GELATERIE	TUTTO AL 33%	RIDUZ. 33%
225 - GENERI ALIMENTARI	NESSUNA RIDUZIONE	
226 - PLURILICENZE	NESSUNA RIDUZIONE	
227 - FIORI E FRUTTA	NESSUNA RIDUZIONE	
229 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI		
230 - DISCOTECHE, SALA GIOCHI	TUTTO AL 33%	RIDUZ. 50%



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **135**

Reg. Deliberazioni Anno **2021**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021: APPROVAZIONE RIDUZIONI COVID-19.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la deliberazione sopra indicata è stata pubblicata all'albo pretorio on-line con modalità conformi all'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il

14 LUGLIO 2021 Reg. N. **1272**

IL MESSO COMUNALE INCARICATO

firmato digitalmente

La deliberazione sopra indicata è riprodotta nell'albo pretorio per estratto - ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del d. l. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - mediante il sistema informatico del Comune di Sondrio. Il responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio segreteria e personale, che alla data odierna è Livio Tirone.

Lì, **14 LUGLIO 2021**